

REGOLAMENTO (CE) N. 1239/1999 DEL CONSIGLIO**del 10 giugno 1999**

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1999-17 gennaio 2002

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 prima fase e 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

- (1) considerando che, in conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, firmato a Bruxelles il 28 ottobre 1987, le parti contraenti hanno condotto negoziati per definire le modifiche da apportare a tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo accluso a detto accordo;
- (2) considerando che in seguito a questi negoziati il 21 dicembre 1998 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti dall'accordo, per il periodo 18 gennaio 1999-17 gennaio 2002;
- (3) considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto protocollo;
- (4) considerando che occorre fissare i criteri di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionale nell'ambito dell'accordo sulla pesca,

la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1999-17 gennaio 2002.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento ⁽²⁾.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonnerie con reti a circuizione:

— Spagna:	25 navi
— Francia:	20 navi
— Italia:	1 nave
— Regno Unito:	1 nave

b) pescherecci con palangari di superficie:

— Spagna:	20 navi
— Francia:	5 navi
— Portogallo:	7 navi.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea il protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ Parere espresso il 15 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽²⁾ GU C 131 del 27.5.1999, pag. 53.